



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 18 MARZO 2021

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico in cupa delle Tozzole per l'esecuzione di lavori dal 22/03/2021 al 21/03/2022.

IL DIRETTORE

Premesso che

- lungo l'intero sviluppo di via cupa delle Tozzole vige l'ordinanza Sindacale n.232 dell'8/3/2007 che stabilisce il divieto di transito ai mezzi di massa superiore alle 2,5 t
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/05/2018 è stato ratificato l'Accordo di Programma tra la Regione Campania, l'Amministrazione Comunale e la Società "Hermitage Capodimonte S.p.A." (ex SECC) per la realizzazione di una Porta-Ponte al Parco delle Colline di Napoli in corrispondenza di Porta Bellaria a Capodimonte – Napoli ;
- per l'esecuzione dei lavori di cui all'Accordo di programma si rende necessario modificare temporaneamente la disciplina viabilistica in via cupa delle Tozzole al fine di permettere il transito di mezzi di cantiere con massa superiore a 2,5t a partire dall'intersezione con via Nuova San Rocco fino al civico 9 da cui inizia la viabilità alternativa (in fondi privati) predisposta a cura della Società proponente

Visto

- l'esito del sopralluogo congiunto svolto in data 3/3/2021 con il Servizio Autonomo Polizia Locale
Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Vista la disposizione organizzativa del Direttore della Municipalità 8 n. 16 del 30.07.2019

O R D I N A

- *Istituire, a parziale modifica dell'ordinanza Sindacale n.232/2007, in cupa delle Tozzole dal 22/03/2021 al 21/03/2022 il seguente dispositivo di traffico:*
- *dall'intersezione con via nuova San Rocco fino al civico 9 (palo luce 0021303)*
limite di velocità di 10 km/h
- *dal civico 9 e per la restante tratta*
divieto di transito ai veicoli con massa superiore ai 2,5 t

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Sarà cura della Società "Hermitage Capodimonte S.p.A." (ex SECC) la fornitura ed il mantenimento in efficienza della opportuna segnaletica di divieto verticale da apporre

all'intersezione tra via nuova San Rocco e via cupa delle Tozzole ed in corrispondenza del civico 9 di via cupa delle Tozzole.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Funz.Ing. Francesco Truppa

per il

Direttore della Municipalità 8

Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.